06/07/2012 Istruttore: Michele Leone

II gruppo di Facebook: Rinnoviamo il

bridae







Tamburi Informa 2

Giuseppe Tamburi Presidente

Milano 30 giugno 2011

Al Segretario Generale del CONI Dott. Raffaele Pagnozzi segretariogenerale@coni.it

Per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGB Dott. Luca Cagnoni lucacagnoni@studiolt.it

Oggetto: relazione sulle verifiche amministrativo-contabili .

Nostri chiarimenti

Egregio Segretario Generale,

riscontro la sua del 9 giugno scorso per fornirLe i chiarimenti richiestimi in merito ai rilievi di cui alla relazione dell'Internal Audit.

Mi consenta in via preliminare di esternare il mio rammarico per la situazione che si è venuta a creare e di cui ,francamente, non mi capacito .

Preliminarmente ai fini di una corretta esposizione ritengo opportuno riassumere brevemente la cronologia degli accadimenti che hanno portato a quanto in oggetto.

Il Collegio dei Revisori con propria relazione 14 dicembre 2010 ha evidenziato alcune criticità nella gestione federale.

L'ufficio Internal audit del Coni ha avviato un'attività di verifica sulla gestione ed amministrazione della Federazione ed il Dott. Befera, esaurita la fase istruttoria, in linea generale ha concluso quanto segue: A- La Federazione presenta un sistema di gestione e controllo inadeguato alle proprie esigenze organizzative, e si rilevano diversi, numerosi ed eterogenei elementi di criticità.

B- Si segnala l'assenza di un regolamento di amministrazione e contabilità e di procedure organiche e strutturate, in materia di acquisto di beni e servizi, affidamento di incarichi e consulenze, rimborsi e rendicontazione delle spese, utilizzo delle carte di credito, locazioni, viaggi e trasferte.

C- Le regole amministrative contabili sono formalizzate nello Statuto e nella delibera del 7 maggio 2009 del consiglio federale. Tuttavia tali regole non sono sempre attuate nella prassi gestionale, come nel caso dell'autorizzazione del consiglio federale per l'assegnazione di collaborazioni e consulenze ad esterni o dell'autorizzazione per l'utilizzo del veicolo proprio nelle trasferte.

D- Il consiglio, quindi, appare privato del proprio ruolo decisionale in aspetti importanti della gestione, non avendo cognizione di elementi come gli incarichi, le consulenze, i rimborsi e i compensi concessi anche a singoli consiglieri.

E- Le prassi gestionali seguite dal segretario e dal presidente sono effettuate al di fuori di un "quadro normativo e organizzativo strutturato" di riferimento, e rischiano di generare perdite relative ad uno scarso controllo dei costi, a potenziali profili sanzionatori per la violazione di norme (fiscali, contabili), ai rischi connessi all'utilizzo di una contrattualistica inadeguata a tutelare gli interessi della Federazione. Viene inoltre da Lei richiesto un approfondimento e chiarimenti su alcune specifiche posizioni come di seguito elencate:

- 1- Il contratto del segretario, sig. Maci.
- 2- Il contratto della sig.ra Rota.
- 3- I rimborsi spesi, utilizzo della carta di credito e i benefit percepiti dal segretario, sig. Maci.
- 4- I contratti di collaborazione sportiva.
- 5- I rimborsi riconosciuti ai consiglieri Padoan e Gabriele.
- 6- Il pagamento con fondi federali del viaggio a Philadelphia della sig.ra Masiello.
- 7- Le locazioni di immobili in uso alla Federazione.

Inoltre si chiede d'inviare alla Diners Club Italia richiesta di copia di documentazione di tutti gli estratti conto 2009-2010 relativi alla carta "corporete" utilizzata dal servizio amministrativo Figb. Ritengo opportuno , per comodità d'esposizione, affrontare l'analisi dei punti sopra esposti capitolando

Ritengo opportuno , per comodità d'esposizione, affrontare l'analisi dei punti sopra esposti capitolando le risposte nell'ordine indicato dai verificatori.

Le questioni generali

Le Federazioni e le Discipline associate, a norma di statuto, devono uniformare la propria gestione amministrativa e contabile alle prescrizioni guida dettate in materia dal Coni.

Tali documenti riguardano sia il contenuto degli statuti, sia le modalità di rendicontazione e di pianificazione economica.

Il Dott. Befera, al punto 2 della propria relazione, osserva che, in seno alla FIGB, il riferimento alle norme di gestione finanziaria sono rinvenibili nello Statuto (art. 69) e nel Regolamento (sezione VI, art. 30).

Entrambe le predette norme rinviano ad uno specifico regolamento, attinente la disciplina del patrimonio, bilancio e contabilità dell'ente; nelle delibere del Consiglio Federale a partire dall'anno 2001, tuttavia, non sono state rilevate delibere di approvazione di regolamenti contabili amministrativi. L'unica delibera in materia rinvenuta dalla lettura dei verbali del Consiglio Federale, seppur limitata alla regolamentazione dei rimborsi spese, è contenuta nel verbale del Consiglio Federale del 7 maggio 2009 (punto 10 OdG).

Ad un primo esame appare evidente il contrasto tra l'assenza di ogni qualsivoglia regolamento amministrativo e contabile, mai rilevata nonostante tale regolamento fosse previsto nello Statuto e nel Regolamento Organico, e le delibere di ordine economico e finanziario assunte dal Consiglio Federale. I bilanci consuntivi e preventivi a partire dall'anno 2001, infatti, sono sempre stati approvati senza alcuna osservazione od eccezione in merito, anche da parte degli organi di vigilanza (si veda, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione del collegio dei revisori al rendiconto intermedio di gestione al 30/06/2010, verbale consiglio federale 26 settembre 2010, pagina 192 libro verbali consiglio federale; dichiarazione del presidente del collegio sindacale sul budget revisionato 2010, verbale consiglio federale del 21 giugno 2010, pagina 187; dichiarazione presidente collegio dei revisori al bilancio consuntivo 2009, verbale consiglio federale del 14 aprile 2010, pagina 179, libro verbali consiglio federale; dichiarazione del presidente del collegio dei revisori, Dott. Caramanti, in relazione al budget 2010, verbale del 25 novembre 2009, pagina 174, libro verbali).

Sembrerebbe logico dedurre, quindi, che la FIGB, di fatto, abbia, comunque, sempre uniformato la propria gestione amministrativa e contabile ai principi generali sanciti dal Coni in materia. Tale assunto, peraltro, sembrerebbe confermato, altresì, dalle dichiarazioni del Collegio dei Revisori rinvenibili nei verbali, relative alla certificazione della "regolarità delle spese sostenute e si conferma che la relativa documentazione fiscale è depositata presso la Segreteria Generale" (vedi, ad esempio, verbale 26.4.2008 punto 3 OdG e 14.4.2010 punto 3 OdG).

Per quanto attiene le altre osservazioni di carattere generale mosse dal dott. Befera – assenza di procedure organiche e strutturate, regole non sono sempre attuate nella prassi gestionale, come nel caso dell'autorizzazione del consiglio federale per l'assegnazione di collaborazioni e consulenze ad esterni o dell'autorizzazione per l'utilizzo del veicolo proprio nelle trasferte, consiglio privato del proprio ruolo decisionale, prassi gestionali – si osserva che, dalla lettura dei verbali del Consiglio Federale dal 2001 ad oggi, è possibile rilevare quanto segue:

1 L'unica delibera relativa a contratti di collaborazione elencati in forma analitica con l'indicazione dei singoli compensi è la n°3 verbale 21.6.2010; in precedenza, sino al 2001, non è stata rilevata alcuna delibera specifica in merito;

2 La delibera approvata dal Consiglio Federale del 7 maggio 2009 al punto 10 OdG regolamenta i rimborsi spese, anche dei consiglieri, spese, incassi ecc. e determina le relative procedure; 3 Il Consiglio Federale, con delibera 26.9.2010 punto 10 OdG, ha conferito al Presidente mandato per incaricare un legale per la valutazione dei contratti di collaborazione;

4 in ogni caso il Consiglio Federale ha sempre avuto la possibilità di verificare e controllare l'attività amministrativa e contabile dell'ente attraverso l'espressione di voto sottesa all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi (come già detto, sempre approvati nel periodo analizzato).

Si sottolinea, infine, che la Federazione, rispondendo alla relazione del Collegio dei Revisori del 14 dicembre 2010, ha dato evidenza della propria volontà di avviare un percorso di riforme al fine di garantire all'ente ed agli organi di questo la certezza delle procedure e la trasparenza dell'azione. In riferimento agli aspetti chiarimenti richiesti si osserva quanto seque.

Il contratto del Segretario generale, Dott. Maci

La tipologia contrattuale adottata dalla Federazione per regolamentare il rapporto di collaborazione con il Segretario generale è già stata oggetto di parere da parte dell'avv. Duca.

In buona sostanza la Federazione ha applicato la tipologia contrattuale della collaborazione sportiva di natura amministrativa gestionale ai sensi della legge 27 febbraio 2009, n.14 art. 35 comma 6. La rinuncia ai compensi è stata formalizzata attraverso comunicazioni libere concordate con il Presidente in una ottica di riduzione dei costi fissi.

A tal proposito osservo che il Segretario Generale ha dato la sua disponibilità ,come anche riferito nella relazione del dott. Befera,a conciliare la sua posizione davanti agli organi competenti .

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito ad una presunta correlazione tra la rinuncia ai compensi del dott. Maci ed il contratto intercorso tra la moglie di questi e la FIGB di cui si dirà a seguire, per quanto esposto agli atti, osservo che tale assunto si fonda esclusivamente su presunte dichiarazioni del dott. Maci, verbalizzate dal Collegio dei Revisori nella loro relazione del 14 dicembre 2010, e successivamente smentite dallo stesso dott. Maci, come è possibile evincere dal verbale del Consiglio Federale del 14 dicembre 2010.

Fermo restando quanto già esposto in ordine di dette rinunce, la questione sottesa alla motivazione che avrebbe indotto il dott. Maci a rinunciare ai propri compensi, in sé considerata, è irrilevante per la Federazione.

Il contratto della sig.ra Rota

La Federazione è chiamata a chiarire la posizione in oggetto, con particolare riferimento all'assenza di una delibera di autorizzazione del Consiglio Federale, di un formale contratto, di documenti comprovanti le competenze e le prestazioni esequite.

La prestazione della sig.ra Rota è stata regolata a mezzo lettere di convocazione e gli emolumenti corrisposti sono stati assoggettati a tassazione di legge.

La documentazione utilizzata non consente di poter definire nel dettaglio le prestazioni dalla stessa effettuate, né di potere collocare le stesse in un arco temporale preciso ovvero in relazione ad una specifica manifestazione.

Si osserva, inoltre, che, dalle sommarie indagini, tale modello contrattuale risulta utilizzato sin dall'anno 2000 (vedi copie lettere di convocazione allegate), senza che sia mai stata fatto rilevare alcunché in



ordine alle carenze sottese al presente modello.

Oltre a ciò non è mai stato richiesta ad alcun collaboratore di attestare, anche attraverso la produzione di documentazione, le proprie competenze in ordine alla capacità di assolvere l'incarico assegnato; soprattutto per l'attribuzione di incarichi che rivestano carattere occasionale.

Appare evidente la difficoltà per la Federazione, stante lo stato dell'arte sopra rappresentato, di dare piena giustificazione della prestazione in oggetto, o, comunque, delle prestazioni regolate utilizzando detto format contrattuale.

Per quanto concerne la mancanza di una delibera di autorizzazione del Consiglio Federale si rimanda la trattazione al capitolo relativo ai contratti di collaborazione sportiva.

I rimborsi spese, l'utilizzo della carta di credito e i benefit percepiti dal Segretario.

Nel verbale del 7 maggio 2009, richiamato dal dott. Befera, nella parte relativa al punto 11 O.d.G., il Consiglio Federale ha deliberato all'unanimità il regolamento relativo al rimborso delle spese documentate. Tale delibera è indicata dal dott. Befera in relazione all'autorizzazione all'utilizzo dell'automezzo di proprietà ed all'indennità del rimborso chilometrico.

L'utilizzo del proprio automezzo per trasferte in ambito Federale, a norma di quanto disposto nella delibera sopra richiamata, soggiace a più limiti: 1) autorizzazione del Presidente o del Segretario G enerale; 2) il limite di rimborso rapportato all'uguale viaggio effettuato con aereo o treno. Oltre a ciò, i rimborsi spese, da un punto di vista formale, possono essere liquidati solo in forza della presentazione da parte del percipiente di giustificativi di spesa fiscalmente validi.

Rilevo inoltre, come nel caso delle lettere di convocazione precedentemente analizzate, i moduli da compilare per ottenere la liquidazione del rimborso delle spese sostenute sono sempre rimasti uguali nel tempo (per quanto di mia conoscenza almeno dall'anno 2000).

Rilevo che la prassi adottata da tempo in Federazione per quanto attiene i rimborsi spese, mai censurata, appare in taluni casi carente il riferimento alla prestazione specifica per il quale è richiesto il rimborso. Aggiungo per completezza che l'analisi del documento è sottoposto a controllo dell'ufficio amministrazione ed il pagamento abbisogna di doppia firma.

Con riferimento all'utilizzo del veicolo di proprietà da parte del dott. Maci non è stata rilevata alcuna autorizzazione scritta; si richiama, tuttavia, quanto già dedotto sull'incompletezza della delibera del 7 maggio 2009.

Parimenti per quanto attiene l'utilizzo dell'auto aziendale dall'analisi dei verbali del Consiglio Federale non si rileva alcuna delibera sottesa alle modalità per l'utilizzo del veicolo aziendale. Per quanto riferito sommariamente, tale veicolo sembrerebbe essere stato utilizzato da chiunque che, all'interno della Federazione, ne avesse avuto necessità, senza alcuna formalità (a titolo di nota, aggiungo che non sono state rilevate delibere in ordine all'acquisto del predetto veicolo).

Per quanto riguarda l'utilizzo della carta federale e l'utilizzo di altri benefit, l'assenza di un Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Federale non consente di delineare nello specifico le formalità per la compilazione e la giustificazione delle spese sostenute e delle modalità di utilizzo di eventuali benefit.

Anche in questo caso sono già state modificate procedure e modelli dalla Federazione che saranno inserite nel Regolamento d'Amministrazione e Contabilità che m'impegno a presentare all'approvazione in Consiglio Federale nel più breve tempo possibile.

I contratti di collaborazione

I contratti di collaborazione sono stati oggetto di un parere legale redatto dall'avv. Duca in data 17 novembre 2010. Si osserva che i format contrattuali che hanno preceduto l'esame anzidetto, così come i modelli di rimborso e le lettere di convocazione, erano in uso alla Federazione da molti anni. Nei verbali del Consiglio Federale , antecedenti la delibera del 26.9.2010 già richiamata ,non vi è traccia di delibere specifiche sui singoli contratti di collaborazione intercorsi con la FIGB.

Il Consiglio Federale ha sempre approvato in linea generale i bilanci preventivi di spesa, mentre la decisione riguardo alla scelta dei singoli collaboratori ed alla determinazione del relativo corrispettivo è sempre stata demandata agli organi federali deputati alla gestione e capaci di impegnare (giuridicamente) l'ente.

Solo recentemente è stata sollevata l'eccezione da parte del Collegio dei Revisori riguardo all'interpretazione dell'art.33 dello Statuto Federale, con la conseguenza di assumere una delibera specifica per la ratifica di tutti i contratti di collaborazione intercorsi con la FIGB nel 2010. Premesse le lacune sottese allo Statuto in esame, ad oggi non è stata ancora fornita un'interpretazione autentica degli articoli in questione, seppur la questione sia stata posta all'attenzione del Consiglio Federale (vedi verbale 21.6.2010).

Appare evidente la necessità per la Federazione di coniugare l'esigenza di trasparenza nell'amministrazione dell'ente con la necessità di rendere agile ed economica la gestione dell'ente medesimo; qualora si volesse assumere, infatti, in un'interpretazione restrittiva della norma statutaria, l'obbligo di fare discutere ed approvare preventivamente tutti i contratti di collaborazione dal Consiglio Federale, creerebbe un'oggettiva difficoltà di gestione ed un aggravio di costi amministrativi. La questione, peraltro, era stata già trattata nella risposta del Consiglio Federale al Collegio dei Revisori 10 marzo 2010 ove, nelle more della revisione dello statuto, si era ipotizzata la regolamentazione dell'utilizzo dell'istituto della delega.

Per quanto attiene le specifiche posizioni, si richiama la relazione dell'avv. Duca del 17 novembre 2010, mentre per le prestazioni regolate con lettera di convocazione valga quanto già dedotto per il contratto della sig.ra Cinzia Rota.

I rimborsi spese dei consiglieri Padoan e Gabriele

Dall'analisi dei verbali del Consiglio Federale è emerso che i Consiglieri Padoan e Gabriele hanno assunto l'incarico rispettivamente di Coordinatore Commissione medica antidoping e Commissione insegnamento e formazione con delibera 7.5.2009 punto 11 OdG.

Ai Consiglieri, in forza delle disposizioni contenute nella delibera del 7.5.2009, spettano rimborsi spese da erogare in base alle modalità ivi contenute.

In generale si richiamano le deduzioni svolte nella parte relativa ai rimborsi corrisposti al dott. Maci. Nello specifico si osserva che parte dei rimborsi corrisposti ai Consiglieri in oggetto sono stati regolati in via forfettaria, assoggettandoli a ritenute di legge, mentre una restante parte in via analitica, come previsto dalla delibera sopra indicata.

Il viaggio a Philadelphia della sig. ra Masiello

Faccio presente che è stato rivolto al Presidente Federale un invito a partecipare al congresso WBF a Philadelphia che ,come consuetudine in essere da anni , è stato esteso alla consorte di questi . Sottolineo inoltre che dall'analisi dei verbali dei Consigli Direttivi non vi è mai stata specifica autorizzazione, ma tale spesa è stata sempre genericamente inserita nel budget di previsione dei costi di trasferta e approvato dal Consiglio Federale .

Le locazioni di immobili

Come indicato nella relazione del dott. Befera, la Federazione ha condotto in locazione un appartamento in Milano, via Moscova 45, dal 2003 al 2009, per un canone annuo di euro 25.860. La Federazione, oltre a ciò, conduce in locazione dal 2009 sino al 2015, un immobile in Roma, alla via Salaria 251, con un canone di affitto di 30.000 euro all'anno. Dai contratti di locazione si evince quanto segue.

A- Appartamento Milano, via Moscova 45

Preliminarmente si osserva che il rapporto contrattuale tra la FIGB e la società locatrice, contrariamente a quanto dedotto dal dott. Befera, risale all'anno 2001 e non all'anno 2003.

La Domus Moscova, società locatrice dell'immobile, con lettera 19 gennaio 2001, inviata per copia conoscenza anche alla FIGB, rispondeva ai sigg. Avv. Rona e Todeschini, con riferimento ad una loro lettera del 30 dicembre 2000, confermando il proprio assenso "alla cessione del contratto di affitto a favore della FIGB ..., ad uso esclusivo abitazione del legale rappresentante, con decorrenza 1.1.2001, fermo restando le condizioni del contratto in oggetto".

Contestualmente, la Domus Moscova con lettera 19 gennaio 2001, inviata per copia conoscenza anche alla FIGB, rispondeva all'Avv. Rona, con riferimento ad una sua lettera del 30 dicembre 2000, confermando il proprio assenso "alla cessione del contratto di affitto a favore della FIGB ..., ad esclusivo uso autorimessa privata del legale rappresentante, con decorrenza 1.1.2001, fermo restando le condizioni del contratto in oggetto".

Il contratto di locazione dell'immobile, rinnovato successivamente sino al 2009, è stato disdettato dalla FIGB con lettera 3 febbraio 2009; nella disdetta si dà atto che i locali saranno lasciati liberi a far data dal 31.3.2009.

Per quanto attiene l'utilizzo, l'appartamento è stato utilizzato dal Presidente della FIGB, Avv. Giovanni Arrigo Rona, e dalla moglie di questi, sig.ra Claudia Todeschini (la stessa risulta essere residente all'indirizzo), per tutto il periodo sopra indicato.

Da un punto di vista contabile, la Federazione ha iscritto il costo relativo al canone d'affitto al conto 802.2, girando successivamente ogni volta il medesimo importo sul conto 803.21 rimborso presidenza, e così dal 2001 al 2009.

B- Appartamento in Roma, via Salaria 251

Per quanto attiene l'appartamento sito in Roma è utilizzato come sede del Comitato regionale Lazio della FIGB e come sede distaccata della Federazione stessa.

Il contratto è stato stipulato tra l'Avv. Giovanni Arrigo Rona, in rappresentanza della FIGB, e la società Toscano Immobiliare, in data 23 gennaio 2009 e registrato all'Ufficio delle Entrate Roma 1, in data 26 gennaio 2009, serie 3 al numero 1555.

Non è stato rinvenuto alcuna delibera in merito ai contratti di locazione sopra esposti. In relazione alla richiesta relativa alla documentazione formulata alla Diners Club Italia preciso che : è stata inviata richiesta alla Diners Club Italia copia di documentazione di tutti gli estratti conto 2009-2010 relativi alla carta "corporete" utilizzata dal servizio amministrativo Figb , di cui vi abbiamo riscontro con nostra email. Rilevo inoltre che la richiesta riguardava specificatamente l'utilizzo della carta di credito Diners da parte dell'agenzia Bigtorus ,che è stata data in utilizzo a partire dal gennaio 2010.

Con lettera a parte sarà nostra cura comunicare tempestivamente la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'approvazione di bilancio 2010.

In conclusione, con riserva di eventualmente approfondire le tematiche in esame , pare opportuno precisare che le doglianze espresse dal verificatore si riferiscono a situazioni particolari, quali espressioni di presunte violazioni poste in essere da soggetti che, a diverso titolo, hanno operato ovvero operano tuttora in seno all'ente.

Appare evidente che, nell'ipotesi in cui si dovesse configurare astrattamente condotte non conformi ai canoni di buona amministrazione, tali condotte, in quanto relative principalmente a corresponsioni di denaro a terzi, non possono certamente essere considerate come poste in essere a vantaggio della Federazione, con tutte le conseguenze del caso.

Rilevo inoltre che le osservazioni svolte dal verificatore relative alla criticità del sistema di gestione ed amministrazione della Federazione se, nello specifico, traggono fondamento dall'assenza di un regolamento specifico ovvero dall'assenza di idonee procedure, in generale contrastano con il regolare andamento dell'ente negli anni, uniformato ai principi generali sanciti dal CONI e mai censurato dagli Organi di Sorveglianza.

Infine ,per quanto esposto, mi farò parte diligente , di concerto con il Consiglio Federale, come sopra esposto che la Federazione provveda in tempi rapidi a deliberare un proprio regolamento di amministrazione e contabilità e idonee procedure al fine di tutelare essa stessa e, di riflesso, i soggetti che operano nel suo interesse.

Tanto dovevo. Cordiali saluti.

Giuseppe Tamburi